

TRIBUNALE DI PADOVA

Sentenza del 18 maggio 2006

**Opposizione a decreto ingiuntivo – Tempestività – termine di 40 giorni dalla
notifica di ingiunzione – Giudicato interno – Acquisto di enciclopedia.**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

IL GIUDICE

Dott. ROBERTO BEGHINI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I ' grado iscritta al ruolo il 26.9.2002 al n. 4997/02 R.G.,
promossa con atto di citazione notificato in data 19.9.2002 da Aiut. Uff. Giud.
del Tribunale di Padova

DA

B.W.P., C.F: *** ** ***** **

- Attore -

rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto di citazione degli
avv.ti Agostino Magnani e Luigi Prete con studio in Padova, via Buzzaccarini
n. 1b

CONTRO

M. S.R.L., P.I.V.A.: *****

- Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato a margine del ricorso per d.i. dall'avv.
G.G. con studio in Padova, via ***** , n *** c/o avv. A.L.V.

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1681/2002

CONCLUSIONI

Dell'attore – opponente

- revocarsi il decreto opposto dichiarandosi lo stesso nullo, inefficace e
improduttivo di giuridici effetti per le motivazioni di cui alle conclusioni
dell'atto di citazione, dichiarandosi nel contempo che nulla è dovuto
dall'opponente all'opposta;

- con il favore delle spese e competenze di causa oltre accessori di legge.

Della convenuta-opposta

- concedersi la provvisoria esecuzione del D.I. opposto non essendo l'opposizione di pronta e facile soluzione e/o perché non fondata su prova scritta;

- confermarsi in ogni sua parte il D.I. opposto;

- respingersi comunque ogni domanda proposta nei confronti della convenuta-opposta perché infondata in fatto e diritto e/o perché improponibile o inammissibile;

- con vittoria di spese e di onorari;

- in via istruttoria: ammettersi le istanze tutte come dedotte in memoria ex art. 184 c.p.c. a prova diretta e a prova contraria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19.09.2002, B.W.P. proponeva opposizione contro il decreto n. 1681/2002, notificato il 9.07.2002, con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 3.214,02, oltre accessori, a favore della M. S.r.l.. Il B.W.P. aveva infatti acquistato da quest'ultima un'opera enciclopedica sottoscrivendo un contratto di finanziamento con la F. Spa. per la somma di euro 3.631,11. L'enciclopedia gli era stata inviata. Il B.W.P. non aveva tuttavia restituito il finanziamento alla F. Spa. Aveva allora provveduto a farlo la M. Srl, subentrando così nei diritti della F. Spa nei confronti del B.W.P. (debitore ceduto). A sostegno dell'opposizione al decreto ingiuntivo, il B.W.P. sosteneva che il contratto di acquisto dell'enciclopedia era nullo in quanto nella proposta d'acquisto l'informativa relativa al diritto di recesso prevista dal decreto legislativo n. 50 del 1992, era contenuta nella facciata posteriore della proposta, in modo non differenziato –nei caratteri tipografici- dalle altre condizioni contrattuali. Il B.W.P. aggiungeva inoltre che, con raccomandata spedita l'11.04.2001, egli aveva disdetto il contratto. L'enciclopedia, poi, non gli era mai stata consegnata. Evidenziava infine che il consenso gli era stato carpito facendogli credere che si trattava di una collaborazione professionale, sottacendo che era invece solo una vendita di una enciclopedia.

La M. Srl resisteva.

Con ordinanza del 31.01.2003, veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c.).

Espletati gli incumbenti previsti dall'art. 183 c.p.c.; respinte le istanze istruttorie orali dedotte solo dalla convenuta-opposta; la causa passa ora in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Tribunale che l'opposizione appare tempestiva sotto entrambi i profili previsti dagli artt. 645 e 647 c.p.c.. L'atto di citazione in opposizione risulta infatti notificato entro il termine di 40 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione (artt. 641 e 645 c.p.c.). Il B.W.P., inoltre, che non risulta essersi avvalso della facoltà di abbreviazione del termine ordinario di comparazione prevista dall'art. 645, ultimo comma, c.p.c., si è ritualmente costituito in giudizio entro 10 giorni dalla predetta data in cui è avvenuta la notificazione dell'atto di citazione in opposizione (artt. 647 e 165 c.p.c.). Come noto, trattasi di profili rilevabili entrambi d'ufficio poiché il primo attiene all'effetto preclusivo derivante dal giudicato interno eventualmente formatosi sul decreto ingiuntivo (v. Cass. 26.03.1991 n. 3258, Cass. 27.07.1990 n. 7580, Cass. 25.01.1990 n. 435 e Cass. sez. un. 19.04.1982 n. 2387); il secondo profilo riguarda invece più propriamente la procedibilità dell'opposizione, il cui difetto non è sanabile neppure per effetto della costituzione della controparte (v. Cass. 26.01.2000 n. 849, Cass. 22.06.1999 n. 6304, Cass. 27.11.1998 n. 2044, Cass. 3.04.1990 n. 2707, Cass. 27.02.1980 n. 1375 e Cass. 23.05.1972 n. 1596; tale disciplina è stata riconosciuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. 22.06.1976 n. 141; Cass. 27.02.1980 n. 1375 ha quindi dichiarato manifestamente infondata la questione della presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo la cit. disciplina giustificata dalla peculiare natura del procedimento monitorio).

Effettuati entrambi gli accertamenti descritti, si può dunque procedere all'esame dei motivi di opposizione.

Osserva il Tribunale che, come già accennato nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. del **.**.****, il contratto di finanziamento stipulato dal B.W.P. con la Beta Spa, è collegato al contratto di acquisto dell'enciclopedia concluso dal B.W.P. con la Alfa Srl, con la conseguenza che le vicende di quest'ultimo contratto incidono anche su quello di finanziamento.

È allora chiaro che sebbene la M. Srl nel presente giudizio agisca in qualità di cessionaria del credito della F. Spa nei confronti del B.W.P., tale rilievo non è

sufficiente per rendere ininfluenti le vicende del contratto di acquisto dell'enciclopedia (per un caso simile, v. Cass., sez. III, 23.04.2001, n. 5966).

Puntualizzato questo, appare decisivo evidenziare che non vi è alcuna prova che l'enciclopedia sia stata effettivamente consegnata al B.W.P. (consegna che –come noto- costituisce di regola il requisito essenziale per la nascita dell'obbligo del pagamento del prezzo).

Manca ogni prova documentale, ed era superfluo assumere il siffatto capitolo orale dedotto dalla convenuta –opposta nella memoria istruttoria depositata il 12.01.2005: “Vero che in data 01/04/01 la merce fu inviata al sig. B.W.P.?”. Il fatto del mero invio della merce –tra l'altro senza sapere con quali modalità: a mezzo posta? a mezzo corriere?- è irrilevante, perché è necessaria la consegna. Di quest'ultima manca del tutto la prova. Né è sufficiente che il B.W.P., con la lettera del 7.04.2001(v. doc. 8 conv. opp.), abbia anticipato la sua intenzione di respingere la merce a lui eventualmente spedita.

Cadendo in tal modo il contratto di acquisto dell'enciclopedia (mai adempiuto dalla M. Srl), la stessa sorte deve incontrare anche il contratto di finanziamento, con la conseguenza che, non trattenendo il B.W.P. alcuna somma della F. Spa, il B.W.P. va assolto da ogni domanda (rimanendo inapplicabile la clausola n. 3. f. del contratto di finanziamento, e ciò per due ragioni: in primo luogo, perché la M Srl non ne ha invocato-eccepito l'operatività entro il termine perentorio previsto dall'art. 180, secondo comma, c.p.c.; in secondo luogo, perché si tratterebbe comunque di una clausola vessatoria, come tale inefficace ex artt. 1469 *bis* e 1469 *quinquies* c.c.).

L'opposizione va pertanto accolta.

Il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e revoca integralmente il decreto ingiuntivo.

Condanna la convenuta-opposta a rifondere all'attore-opponente le spese di giudizio, liquidate in euro 81,00 per spese, euro 724,00 per diritti ed euro 1.040,00 per onorari, oltre spese generali.

Padova, 18.05.2006

Il Giudice

- dr. Roberto Beghini-